

Cl: 8.21
Fasc:N.398.1/2014

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NEL COMUNE DI BARGE, LOCALITÀ BAITA BRUCIATA.
PROPONENTE: MACCAGNO F.LLI SNC, VIALE STAZIONE N. 1, 12032 - BARGE.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 07.10.2025 con prot. di ric. n. 86751, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del legale rappresentante della ditta MACCAGNO F.lli snc, con sede legale in Viale Stazione n. 1 a Barge (CN);
- con nota provinciale prot. n. 89624 del 15.10.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 15 ottobre al 13 novembre 2025;
- con nota prot. n. 89622 del 15.10.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno*" e n. B.7.z.a) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano

pervenuti contributi tecnici di seguito esposti.

- In data 2 dicembre 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che dall'istruttoria tecnica svolta e sulla base dell'apporto istruttoria del settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 104316 del 28.11.2025 e di ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 105934 del 04.12.2025, ha evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Pinerolo n. 76/2014 e s.m.i.;

2. dal punto di vista tecnico, attualmente l'attività si svolge su di piazzale scoperto in terra battuta e rullata di dimensione pari a 12.000 mq, utilizzato per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e materiale inerte non rifiuto ed adeguato anche alla gestione della MPS end of waste da macerie.

L'area su cui sorgerà l'impianto di messa in riserva e recupero macerie è classificata dal PRGC come Area per Impianti Tecnologici ed è gravata da una fascia di rispetto di 15 metri dal vicino Torrente Ghiandone, entro la quale non possono essere realizzate nuove edificazioni. A tale proposito il proponente prevede di svolgere l'attività di stoccaggio di materiali inerti, rifiuti e non, sotto forma di cumuli a cielo aperto, al di là del predetto limite.

I rifiuti speciali non pericolosi ad oggi autorizzati in capo all'impresa sono quelli riportati nell'iscrizione al Registro Provinciale n. 196 (ricompresa in AUA) delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi ovvero i materiali di scarto di cui ai punti 7.1 e 7.2 del DM 05/02/98 e s.m.i..

I rifiuti principalmente gestiti sono quelli di cui al punto 7.1 del DM 05/02/98 ovvero macerie, lavorati per la produzione di MPS.

In relazione alla produzione di MPS da macerie, l'azienda, a seguito di presentazione di istanza per adeguamento al nuovo DM 127/24, che regolamenta la produzione di materia prima seconda da rifiuto, ha trovato riscontro alla gestione del materiale di scarto con la Presa d'Atto Provinciale prot. n. 78473/2025 del 08/09/20205.

La ditta intende implementare i quantitativi degli scarti di macerie recuperati.

Relativamente agli scarti di cui al punto 7.1 del DM 05/02/98 e s.m.i., richiede un quantitativo di rifiuti pari a 14.000 t/anno, invece che le attuali 6.000 t autorizzate.

Per quel che riguarda i rifiuti di cui al punto 7.2 continueranno ad essere gestite le 900 t/annue autorizzate.

I rifiuti da costruzione e demolizione saranno ridotti volumetricamente e vagliati (triturazione con macchinario mobile), per essere destinati, a seguito di test di cessione effettuato ai sensi dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i., a formare materia prima seconda per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate secondo le procedure e le regole previste dal nuovo DM 127/2024 a cui la ditta si è adeguata.

Le altre tipologie di rifiuti, a seguito di eventuale riduzione volumetrica e test di cessione, invece, saranno destinate alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali autorizzati dalle autorità competenti con apposito premesso di costruire;

3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La zona adibita a messa in riserva e recupero dei rifiuti ha un'estensione di circa 12.000 m² ed occupa l'intero piazzale.

I cumuli dei materiali inerti dovranno essere posti oltre la distanza di 15 m dal torrente Ghiandone.

L'attività di messa in riserva (operazione R13) e recupero (operazione R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in generale, può essere così descritta e sintetizzata:

- 1) arrivo del materiale di scarto (rifiuti speciali non pericolosi), trasportato in piattaforma da terzi con mezzi autorizzati o da automezzi di proprietà della F.Illi Maccagno snc;
- 2) pesa degli autocarri in entrata ed in uscita per ottenere il peso netto di materiale di scarto apportato al centro di recupero;
- 3) scarico degli autocarri per ribaltamento;

- 4) movimentazione del materiale per mezzo di escavatori e pale gommate;
- 5) tritazione del rifiuto maceria (punto 7.1 del DM 05/02/98) messo in riserva, per mezzo di macinatore e vaglio con conseguente ottenimento di materia prima secondaria da rivendere (operazione R5). Il materiale prodotto dalla tritazione e vagliatura, dovrà rispettare le previsioni normate dal nuovo DM 127/2024 a cui la ditta si è adeguata. Il materiale lavorato sarà collocato in un cumulo da 3000 mc, ovvero 4500 t istantanee massime, e sarà sottoposto alle verifiche previste dal citato DM 127/24, per poi essere certificato e venduto come MPS accompagnato da DICO;
- 6) riduzione volumetrica e vagliatura delle altre tipologie di rifiuto elencate in precedenza (7.2) finalizzata alla realizzazione di riempimenti e rilevati (operazione R5), previo il conseguimento di specifico permesso di costruire dall'autorità competente;
- 7) compilazione di formulari e registro di carico e scarico rifiuti (RENTRI) in riferimento alle operazioni di messa in riserva e recupero degli scarti.

Per il punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. potranno essere gestiti solamente i rifiuti aventi i codici EER previsti nel D.M., con l'esclusione dalla fase di recupero [R5] del rifiuto costituito da materiali da costruzione a base di gesso, classificato con codice EER 170802, in quanto tale tipologia di rifiuto non è presente nell'Allegato 1 - Tab. 1 del D.M. 127/2024.

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti i gessi dovranno essere depositati in modo separato dagli altri rifiuti su platea impermeabilizzata in quanto possono rilasciare solfati nelle acque.

b) Acque

Qualora il sito dovesse essere dotato di impianto di rifornimento carburanti ad uso privato, si ricorda quanto prescritto dall'art. 27, Capo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000 n. 48-29266, da cui emerge che l'area dovrà essere dotata di sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica, quali: impermeabilizzazione, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento per versamenti eventuali.

Con lo scopo di gestire eventuali eventi incidentali/accidentali, nell'ambito dei lavori di allestimento delle opere di intercettazione, veicolazione e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, a monte dell'ultimo punto accessibile, dovrà essere valutata l'installazione di una saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui immessi nel corpo recettore. In proposito dovrà essere chiarita la posizione del dispositivo con apposita indicazione planimetrica. L'elaborato grafico dovrà essere rappresentato con una scala idonea non inferiore a 1:500.

Come ulteriore misura di mitigazione ambientale, al fine di limitare la produzione di polveri e prevenire l'imbrattamento delle strade di accesso, si suggerisce di installare un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi (cfr. Documento SNPA, Del. n. 89/16-CF "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero di rifiuti inerti - Linea guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione").

Considerato che:

- a) la Ditta intende aumentare esclusivamente il quantitativo annuo in ingresso all'impianto dei rifiuti speciali non pericolosi individuati al Punto 7.1 del Sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., senza apportare altre modifiche all'autorizzazione in essere;
- b) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede del successivo iter di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria al fine di conseguire titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto in oggetto;
- c) in data 2 dicembre 2025, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 105934 del 4.12.2025 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 104316 del 28.11.2025, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti e b. Acque".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n. 116".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 07.10.2025 con prot. di ric. n. 86751, da parte del legale rappresentante della ditta MACCAGNO F.Ili snc, con sede legale in Viale Stazione n. 1 a Barge (CN), per le motivazioni precedentemente citate;

2. di stabilire che, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni:

- a) Dovrà essere aggiornato l'elenco dei mappali interessati dall'impianto in questione, in quanto parrebbe che siano state effettuate variazioni catastali (frazionamenti di alcune particelle del Foglio n. 45) e l'individuazione catastale riportata nella documentazione dello studio preliminare ambientale non risulta aggiornata.
- b) Dovrà essere prevista un'omologa per i rifiuti in ingresso affinché si possano verificare le caratteristiche dei rifiuti ritirati.
- c) Per quanto riguarda i rifiuti contenenti i gessi dovranno esser depositati in modo separato su platea impermeabilizzata.
- d) Dovrà essere valutata l'installazione di un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi.
- e) Qualora il sito dovesse essere dotato di impianto di rifornimento carburanti uso privato, si ricorda quanto prescritto dall'art. 27, Capo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000 n. 48-29266, dal quale emerge che l'area di realizzazione dovrà essere dotata

di sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica, quali: impermeabilizzazione, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento per versamenti eventuali.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale